

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002476	22/12/2022

OGGETTO: Convenzione con UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, per l'attività di tirocinio formativo e professionale, nell'ambito del master online in "Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie", degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003748 DEL 19/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 20/12/2022 18:01 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 13:28 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:50 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:18 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:52
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, per l'attività di tirocinio formativo e professionale, nell'ambito del master online in <i>"Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie"</i> , degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
 - f. *[omissis];*

- g. [omissis];
h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento*

- e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);

DATO ATTO CHE:

- l'UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione, nell'ambito del master online in *"Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie"*, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 01/12/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 78706 del 2/12/2022);
- il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta suddetta (acquisito al prot. ASL BA n. 78706/2022);
- con comunicazione a mezzo mail del 13/12/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 155030 del 13/12/2022), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 16/12/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 157222 del 19/12/2022), l'Ateneo ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con UniCamillus, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionale, nell'ambito del master online in *"Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie"*, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;

- l'attività di tirocinio formativo e professionale deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- UniCamillus ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico di UniCamillus, per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con UniCamillus, per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionale, nell'ambito del master online

- in *“Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie”*, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all’UniCamillus;
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d’intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l’Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all’U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l’U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - e. 2) all’organizzazione del corso generale sulla sicurezza, di cui all’art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008; ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 - f) nulla osta all’eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all’art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
 3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell’art. 23, D.lgs 33/2013;
 4. di dare atto che, dall’adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



UNICAMILLUS

CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI (Convenzione n ____/OL del ____)

TRA

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, nato a _____ il _____, di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari;

PREMESSO CHE

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

VISTO

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti al Master nel quadro delle normative citate in premessa.



Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/ Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.

c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio dovrà essere obbligatoriamente svolto fuori dall'orario di servizio per i soli dipendenti ASL BA e deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante indicante indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, controfirmato per accettazione dal tutore e dal referente aziendale, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.

ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per



la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.

L'U.O.S Formazione della ASL BA si impegna ad organizzare il Corso Generale sulla Sicurezza.

Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l'Università UniCamillus.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO

a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ovvero, a decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari, ha durata di 3 (tre) anni salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università.

b. L'Università ed il Convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione.

ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") pubblicati sul sito Internet www.unicamillus.org, il Convenzionato dichiara



espressamente di aver preso atto del “Codice Etico e del Modello Organizzativo 231” adottati dall’Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all’Organismo di Vigilanza dell’Università UniCamillus, all’indirizzo e-mail odv@unicamillus.org.

Il Convenzionato prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant’Alessandro 8, 00131 - Roma. L’Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@unicamillus.org.

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell’espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui alla presente Convenzione.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.
- b. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.
- c. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell’altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- d. Ciascuna parte autorizza l’altra a pubblicare il proprio logo sul sito istituzionale, sui social, sulla brochure, sul volantino e in altro materiale informativo al fine di dare maggiore visibilità alla presente convenzione.

Roma, il _____

Università UniCamillus
Il Rettore
 Giovan Crisostamo Profita

GIOVAN
 CRISOSTAMO
 PROFITA
 13.12.2022 11:06:07
 GMT+00:00

ASL di Bari
Il Direttore Generale
 Dott. Antonio Sanguedolce

 (timbro e firma)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(a cura del soggetto promotore)

(Rif. Convenzione n. stipulata in data

Cognome e nome del tirocinante
nato a il cod. fiscale
residente a vian
.....
tel/cell e-mail@

TIPOLOGIA DI TIROCINIO

Tirocinio curriculare

ATTUALE CONDIZIONE

Allievo Master
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap o)

SOGGETTO PROMOTORE (a cura del Soggetto Promotore)

Denominazione: UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences

Sede legale: Via di Sant'Alessandro, 8 – 00131 Roma

Codice fiscale: 97962900581

Pat Inail: 952265142-62

Polizze assicurative:

- **Infortuni:** 952265142-62

- **Responsabilità Civile Terzi:** 1/39331/65/170265286

SOGGETTO OSPITANTE

Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato

Denominazione

Sede legale in

Indirizzon.....

Cap.....(Prov

Codice fiscale Partita Iva

Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Indirizzon.....Cap(Prov ..)

Responsabile del tirocinio

Mod.37 Rev.1 del 23 febbraio 2021

TelefonoE-mail

GESTIONE DEL TIROCINIO

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

a) *Tutor universitario*

Nominativo

Telefono Mail

b) *Tutor del soggetto ospitante*

Nominativo

Telefono Mail

Numero tirocinanti che lo stesso tutor aziendale sta attualmente seguendo:

Curricolari (max 5 tirocinanti)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Sede di svolgimento ed eventuali altre sedi

Durata del tirocinio: n.....mesi (oppure n.....ore)

Data inizio Data fine

n. giorni la settimana (il numero massimo di giorni dedicati allo stage)

n. ore giornaliere (il numero massimo di ore giornaliere dedicato allo stage)

Periodo di chiusura aziendale (per festività, chiusura estiva, ecc.)

(Compilare questo campo solo se interessati a posticipare la data di scadenza dello stage per una durata corrispondente al periodo di chiusura)

FACILITAZIONI ECONOMICHE SE PREVISTE

a) Rimborso spese di partecipazione

(es. tipologia di spese quali trasporto, vitto, alloggio, eventuali importi massimi, modalità di determinazione, forfettaria o analitica, modalità di erogazione, eventuali condizioni di erogazione, ecc.)

.....
.....

AMBITO DI INSERIMENTO

(descrivere brevemente l'ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio, ad esempio: settore, reparto, ufficio; descrizione di massima delle attività che vengono svolte in tale ambito, ecc.)

.....
.....
.....
.....

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

(descrivere brevemente le attività che saranno affidate al tirocinante)

.....
.....
.....

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(descrivere brevemente gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocinio, in termini di competenze e le relative modalità di valutazione)

.....
.....
.....
.....

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI *(per tirocini curriculari)*

Gli apprendimenti verranno accertati in base a quanto previsto dall'ordinamento didattico dei corsi di studio.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR UNIVERSITARIO

Il tutor è designato dall'Università per collaborare con il tutor del soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor è designato dal soggetto ospitante ed è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.). Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

1. ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del soggetto ospitante;
2. deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
3. deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
5. ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni;
6. può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor universitario ed al Tutor del soggetto ospitante;

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

OBBLIGHI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante, l'Università e il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto che il suddetto Progetto è parte integrante della convenzione e altresì dichiarano:

- che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- di esprimere, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 2018 e del Regolamento UE 679/2016, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio di legge.

....., li.....

Firma del tirocinante

.....

Firma e timbro per il Soggetto ospitante

.....

Firma del tutore universitario

.....

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003748 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002476 DEL 22/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 19/12/2022 12:03
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 19/12/2022 13:21